N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 00328/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pietro Agen, Liberante Sandro Romano, Giuseppe Bulla, Antonio Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella, Salvatore Antonio Christian Politino, rappresentati e difesi dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Sicilia - Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Giuseppe Giuffrida, Massimo Conigliaro, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, Rosario Di Bennardo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell'art. 54-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, e come modificato dall'art. 28, comma 3-bis, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233;
- della nota a firma del Presidente della Regione Sicilia, prot. Mise n. 0000120 del 30 dicembre 2021, di designazione di Commissari, non conosciuta, ma citata nel testo del provvedimento prima citato, di intesa alla nomina dei Commissari; di ogni altro atto presupposto e connesso, allo stato non conosciuto;

ove occorra, della Deliberazione della Giunta regionale di governo 29 dicembre 2021, n. 580, nella parte in cui fosse intesa esprimere l'intesa della Regione Siciliana agli effetti dell'art. 54-ter d.l. n. 73/2021; dei verbali di insediamento dei Commissari presso le Camere istituite.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'1/4/2022:

del decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell'art. 54-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, e come modificato dall'art. 28, comma 3-bis, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233; ed ancora dall'art. 1, comma 25-quater, d.l. 31 dicembre 2021, n. 228, conv. in l. 25 febbraio 2022, n. 15; della nota a firma del Presidente della Regione

Sicilia, prot. Mise n. 00006275 del 24 marzo 2022, di designazione di Commissari, non conosciuta, ma citata nel testo del provvedimento prima citato, di designazione dei Commissari; di ogni altro atto presupposto e connesso, allo stato non conosciuto, compresa – ove occorra - la nota di trasmissione MISE 31 marzo 2022, prot. n. 0084372.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con il ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, meglio descritto in epigrafe;

Visti il D.P. n. 93/2022 del Presidente del C.G.A. e la conforme ordinanza di questa Sezione n. 201/2022 – afferenti alla medesima vicenda amministrativa - che hanno sospeso il precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022 e meglio descritto in epigrafe;

Ritenuto che, in particolare nel D.P. n. 93/2022, è stato valorizzato sia il fumus boni iuris con riguardo ad un vizio proprio del decreto impugnato, prescindendo dalla dedotta questione di (il)legittimità costituzionale, sia l'allegato periculum in mora; Considerata l'impossibilità di apprezzare in questa sede monocratica i dedotti profili di (il)legittimità costituzionale per le condivisibili considerazioni esposte nel Decreto cautelare del presidente del C.G.A. n. 92/2022 (... ove si intenda ... dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale; diversamente, la sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge;);

Ritenuto:

- quanto al prescritto *fumus boni iuris* che, sempre nella prospettazione delineata nel citato D.P. n. 93/2022, possa riconoscersi una certa consistenza alla doglianza relativa alla mancata previsione di alcuna disciplina relativa alla liquidazione della Camera di commercio Sud Est Sicilia ed alla ordinata successione delle neoistituite Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani in tutti i rapporti facenti capo alla Camera Sud Est Sicilia;
- quanto al prescritto *periculum in mora* che possono ritenersi sussistenti i profili, parimenti valorizzati dal citato D.P. n. 93/2022, relativi a) alla lesione del principio di rappresentatività collegiale delle categorie produttive espresso dagli ordinari organi camerali e b) alla lesione organizzativa in danno dell'interesse pubblico in questo caso conseguente alla mancanza di una disciplina finalizzata alla ordinata successione delle neoistituite Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani in tutti i rapporti facenti capo alla Camera Sud Est Sicilia, oltre che alla dedotta privazione delle funzioni proprie della carica rivestita dai ricorrenti;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 2 aprile 2022.

Il Presidente

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO